

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Provincia di VERONA

Regolamento
per lo svolgimento del commercio nei mercati,
nei posteggi isolati e nelle fiere

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25.09.2021

CAPO 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento è emanato sulla base della delega conferita ai comuni dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive integrazioni e modifiche, tra cui l'art. 11 della L.R. N. 17 del 25/06/2021 "*Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche, e successive modificazioni*" per effetto del quale le modifiche e le variazioni ai mercati esistenti non sono più oggetto di riconoscimento da parte della Regione, rimanendo tale modifiche nell'esclusiva competenza del Comune.

Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il regolamento ha validità almeno triennale e può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione; mantiene la propria validità fino alla sua sostituzione o rinnovo.

CAPO 2° –ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Tipologie di esercizio dell'attività

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal regolamento, definite posteggi.
2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune titolare dell'area data in concessione.
3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, intesa quale SCIA o autorizzazione, secondo la disciplina prevista per il Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività.
4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:
 - a) mercati
 - b) posteggi isolati o fuori mercato
 - c) fiere
 - d) fiere promozionali
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario
5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.
6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f) bis del DL 4 Luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006, n. 248.
7. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita sia la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione o sulla SCIA presentata.
8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Art. 2 - Il Mercato di Villa Bartolomea

Il mercato si svolge nel giorno di Giovedì, in Corso A. Fraccaroli e parte di Via Mutto, è di tipologia annuale e ha luogo nel giorno di GIOVEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

totale posteggi: n.-26

posteggi per il settore alimentare n. 7

dei quali:

- n. 1 riservato per la tipologia merceologica relativa al **settore alimentare pesce** (posteggio n. 1)
- n. 2 riservati per la tipologia merceologica **salumi e formaggi** (posteggi nn. 12 e 16)
- n. 1 riservato ai titolari per la tipologia merceologica relativa al **settore alimentare frutta e verdura** n. 26

posteggi per il settore non alimentare n. 19

dei quali:

- n. 1 riservato per la tipologia merceologica relativa al **settore scarpe** (posteggio n. 2);

posteggi per i produttori agricoli n. 4

dei quali:

- n. 1 riservato per la tipologia miele (posteggio n. 37)

1. Nel mercato possono operare solamente commercianti in possesso della prescritta **autorizzazione** per il commercio su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende come previsto dall'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001.

2. Entro le ore 8.30, i Concessionari di posteggio, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area a ciascuno assegnata.

3. Non è permesso installarsi nel mercato prima delle ore 7.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione nel mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

4. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

6. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento.

7. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 3 Autorizzazione per l'uso di posteggio

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi del commercio.

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione dei posteggi nel mercato, sono rilasciate attraverso apposito bando che sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

3. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando, il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.

4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.

5. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.
6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico.
7. I partecipanti al bando, risultanti idonei in graduatoria, potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 3, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.
8. I punteggi utili al fine di formare la graduatoria di cui al precedente comma 7 sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato come precario;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - a parità di punteggio per sorteggio;
9. La concessione del posteggio ha durata di dodici anni.
10. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) secondo le disposizioni del successivo articolo.

Documento unico di regolarità contributiva

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, sia questo isolato, o su mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario, è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dagli uffici comunali.
2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dal presente regolamento che si svolgono su area pubblica.
3. Analoga dichiarazione deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi di altre regioni e che intendano utilizzare posteggi o partecipare alle operazioni di spunta non dovranno presentare la documentazione DURC solo se la regolarità contributiva non sia prevista nella regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività.
5. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti **non** sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa, salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, dovranno rispettare le previsioni contenute nell'art. 4 bis della legge regionale, ovvero esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta la documentazione in originale prevista dal precedente comma 3.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane.
7. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
8. Nell'ipotesi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio a seguito di assegnazione a mezzo del bando pubblico previsto dell'articolo 17 del presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni contenute nel citato articolo 4 bis, comma 5 della legge regionale 10/2001: *“Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento*

contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.”

9. Nei casi previsti dal precedente comma 9, la mancanza della Regolarità contributiva comporterà la revoca del titolo abilitativo rilasciato

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria dei mercati, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza delle concessioni.

2. Ogni qualvolta sono adottati provvedimenti che modificano la titolarità delle autorizzazioni e delle relative concessioni al posteggio, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle assegnazioni e di comunicare tali variazioni alla Regione del Veneto come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 10/2002.

3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per territorio.

4. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

5. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.

Modalità di assegnazione Concessione posteggi ai precari.

1. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività..

2. L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato **secondo graduatorie distinte** per i diversi settori merceologici. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite al settore di appartenenza. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto e meno svolgere l'attività commerciale: a parità di presenze all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..

3. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché la sua rinuncia non dipenda da motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

4. Dopo la spunta, nel caso di posteggi liberi e di precari ancora presenti, il funzionario incaricato può, sentiti i titolari dei posteggi limitrofi, consentire l'occupazione dei posteggi liberi per la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diversi, ivi compresi i posteggi dedicati ai produttori agricoli.

Art. 4 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 17 e 18. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni del punto precedente in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli **non** sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa, salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi.

6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

7. La vendita in locali chiusi, anche se facenti parte dell'azienda agricola stessa è consentita previa comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Art. 5 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17. In caso di società di persone, l'assenza dovrà essere giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.

5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Comunale competente. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 6 -Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 2 dalla verticale del limite di allineamento.

4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,20;

5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 100 centimetri.

6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 7 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità dodicennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.

2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune.

Art. 8 - Attività di commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività, vale a dire specifica SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività, o autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 114/98 dai medesimi Enti sopra citati;
2. La SCIA o autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
3. La segnalazione o la richiesta di autorizzazione è presentata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da lui preposta all'esercizio dell'attività.
4. La presentazione della SCIA o dell'istanza deve avvenire unitamente alla presentazione, da parte dell'operatore, della dichiarazione autocertificata attestante la propria posizione assicurativa o previdenziale (DURC).
5. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione di tutte le strade, le vie e le aree vietate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 9 - Autorizzazioni Temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le domande devono essere presentate al SUAP del Comune e le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.
3. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

Art. 10 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 11 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità può spostare la collocazione degli operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del mercato o del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

5. Il Responsabile del Servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante:

a. dall'anzianità di presenza in quel mercato;

b. in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..

6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 12 – Sospensione dei mercati e mercati straordinari

1. Lo svolgimento o la sospensione dei mercati in giornate festive verrà stabilito dal Comune di Villa Bartolomea nel calendario previsto dall'art. 8 – comma 3 – della L.R. 10/2001

Art. 13 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 14.

CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Sanzioni

Il Comune, ricevuto il rapporto inviato dall'organo accertatore in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, sulla base al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:

a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;

b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;

c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;

d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;

e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 15 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 16 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 17 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

.....